



Via Cecilio Stazio n.5-00136 ROMA- Tel.0635341726/fax 0635343061

Prot. Sind. 00011

Al Direttore Generale  
Dr. Ubaldo Montaguti  
Azienda Policlinico Umberto 1°  
Viale del Policlinico, 155  
00161 Roma  
Al Direttore Sanitario  
Dr. Maurizio Dal Maso  
Azienda Policlinico Umberto 1°  
Viale del Policlinico, 155  
00161 Roma

Ai sensi delle normative sindacali  
Ai sensi della L. n. 241/90 e s.i.m.  
Ex art. 328 c. p.

Oggetto ATTO DI SIGNIFICAZIONE DIFFIDA richiesta di immediato incontro per concertazione su orario di servizio ed espletamento del servizio di guardia – richiesta di retribuzione del servizio di guardia notturno e festivo – richiesta di corresponsione arretrati per il servizio di guardia notturno e festivo espletato - rilievo di palese condotta antisindacale – eventuale inosservanza di normative vigenti

La FIALS Medici, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del suo rappresentante sindacale aziendale dott. Antonio Sili Scavalli, segretario regionale della FIALS Medici Universitari, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

**PREMESSO CHE**

1. La FIALS Medici conta tra i suoi iscritti nell'Azienda Policlinico Umberto I circa 200 dirigenti medici, sia appartenenti al ruolo della dirigenza ospedaliera sia appartenenti al ruolo del personale docente e non docente dell'Università La Sapienza strutturato con funzioni assistenziali presso la stessa Azienda.
2. **PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE** Si ricorda l'ampia portata degli obblighi di informazione della pubblica amministrazione verso le organizzazioni sindacali. L'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) è intitolato "Partecipazione sindacale" e dispone: <<"Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie">>. La norma trae origine dall'art. 2 comma 1 lett. a) della legge delega n. 421 dell'anno 1993 che prescrive al legislatore delegato di "prevedere nuove norme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni". Si tratta di una norma di vasto ambito diretta a far partecipare le organizzazioni sindacali alla organizzazione del lavoro nei suoi più

vari aspetti. Di conseguenza l'espressione "misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" comprende tutti gli atti e le iniziative presi dai dirigenti per organizzare l'attività lavorativa dei pubblici dipendenti e garantire il funzionamento dei servizi; comprende quindi anche il caso, in cui l'amministrazione intenda procedere alla soppressione di un ufficio con le conseguenti inevitabili ripercussioni sull'organizzazione del lavoro (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 7349 del 27 luglio 1998, Pres. Fanelli, Rel. Giannantonio).

3. PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE La nostra O.S. ha già richiesto più volte l'applicazione delle leggi vigenti nonché delle normative contrattuali. In particolare abbiamo richiesto più volte l'attivazione delle procedure previste per la convocazione delle OO.SS. della dirigenza medica che **l'art. 6 del vigente CCNL 2002-2005** della dirigenza medica e veterinaria prevede: <<"**Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:** A) **Informazione** L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva...omissis.... B) **Concertazione** I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: ...omissis....- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze; ...omissis... La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità. C) **Consultazione** ...omissis...La consultazione si svolge obbligatoriamente su: a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni" ....omissis...">>.
4. PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE L'art. 14 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria recita sull'orario di lavoro dei dirigenti al comma 1:<<" **1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare...omissis...">> Il comma 7 dell'art. 14 del vigente CCNL recita:<<" **7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore."**>> Il comma 10 dell'art. 14 del vigente CCNL recita:<<" **10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17."**>> La nostra O.S. chiede che sia attivato immediatamente con la direzione generale dell'Azienda Policlinico Umberto I e la direzione sanitaria l'istituto**

della concertazione in merito all'articolazione degli orari e dei turni di guardia entro 48 ore dalla data di ricezione della nostra richiesta. Qualora la direzione generale nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Ubaldo Montaguti, e/o il direttore sanitario, dott. Maurizio Dal Maso, disattendessero la nostra richiesta, ciò potrebbe prefigurare condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70.

5. PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE L'art. 16 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria recita al comma 1 sul servizio di guardia:” 1. *Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.*2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18 **3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.**” Quindi la normativa contrattuale prevede chiaramente ed esplicitamente che **gli unici soggetti titolati a trattare con l'Azienda l'orario di servizio e di guardia dei dirigenti medici sono le OO.SS della dirigenza medica. Infatti si prevede esplicitamente che l'Azienda attivi le procedure previste dall'art. 6, comma 1 lettera B) del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria attraverso l'istituto della concertazione. La nostra O.S. reitera la richiesta che sia attivato immediatamente con la direzione generale dell'Azienda Policlinico Umberto I e la direzione sanitaria l'istituto della concertazione in merito all'articolazione degli orari e dei turni di guardia entro 48 ore dalla data di ricezione della nostra richiesta. Qualora la direzione generale nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Ubaldo Montaguti, e/o il direttore sanitario, dott. Maurizio Dal Maso, disattendessero la nostra richiesta, ciò potrebbe prefigurare condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70.**
6. L'art. 16 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria recita al comma 5 sul servizio di guardia: <<” *In coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.*”>>
7. PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE L'art. 18 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria recita al comma 1:<<” *Con l'entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente: “2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ...omissis...E' inoltre necessario che: - sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; - **la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in €480,00 lordi.**”>> Ad oggi, l'azienda non corrisponde alcun emolumento ai dirigenti medici che espletano il servizio di guardia notturno e festivo, nonostante le retiterate richieste della nostra O.S..*
8. PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE Il CCNL vigente della dirigenza medica e veterinaria BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 prevede all'art. 8:<<” 1. *Le parti, fermo*

*rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005. 2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell'art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1. ...omissis.... 5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l'indennità notturna prevista dall'art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005. 6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.”>> La nostra O.S. chiede ancora una volta al direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, dott. Montaguti, che le guardie siano retribuite attivando le procedure e le modalità stabilite dai CCNL vigenti.*

9. Ad oggi, alla nostra O.S. non è pervenuta alcuna informativa sul fatto che il direttore sanitario dell'Azienda Policlinico Umberto I dott. Maurizio Dal Maso avrebbe attivato un tavolo di concertazione sull'organizzazione dell'orario di servizio e di guardia dei dirigenti medici in servizio nella stessa Azienda con le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria. Abbiamo avuto invece notizia che il dott. Dal Maso starebbe trattando l'organizzazione dell'orario di servizio e di guardia dei dirigenti medici con un organismo assolutamente improprio, non previsto da alcuna normativa vigente, la IV commissione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Si chiede a che titolo il direttore sanitario starebbe discutendo con la IV commissione queste materie riserva specifica di trattativa contrattuale. Non ci risulta in alcuna normativa vigente che l'Azienda possa discutere l'orario di servizio e di guardia dei dirigenti medici con la Facoltà di Medicina. Si potrebbe prefigurare in ciò, oltre a violazioni contrattuali, anche le eventuali fattispecie delittuose previste dagli artt. 323 e 328 c.p.?
10. Le normative vigenti prevedono specificatamente che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale si applichi la disciplina prevista per il personale del SSN. In particolare l'art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 517/99 recita:<< “*Ai professori universitari ...omissis.. si applicano per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del SSN...omissis..*”>>.
11. L'art. 5, comma 3 del D.L.vo n. 517/1999 recita: <<“*Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinques, 15-sexies e 1-nonies, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*”>> Quindi l'esercizio dell'attività assistenziale in un Policlinico Universitario deve seguire le norme dettate per il SSN.
12. Per quanto attiene all'inserimento in guardia degli specializzandi si ricorda la normativa vigente. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 187 che all'art. 37, comma 1 recita: “*All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e*

*chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato del presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.”* L'art. 38 dello stesso decreto prevede poi al comma 3 che: *La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.”* Sulla base di quanto riportato in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo (art. 38 comma 3). Il contratto è quindi finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, e la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi avviene con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore. Quindi lo specializzando può fare la guardia insieme al tutor, medico strutturato nell'Azienda. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti (art. 37 comma 1). Quindi si ribadisce che gli specializzandi potranno fare le guardie solo sotto la guida di un tutor, assolutamente non da soli. La guardia deve essere effettuata dai medici strutturati a garanzia dei ricoverati in un Policlinico Universitario che presenta una casistica sicuramente più complessa di quella di un ospedale zonale, a tutela dei cittadini. Sarebbe ingiustificato, in assenza di carenze di organico, proporre i soli specializzandi di guardia.

13. Si ribadisce il fatto che l'eventuale esonero sulla base dell'età o dell'anzianità di servizio non è contemplato in alcun contratto. Inoltre se si volesse esonerare il personale medico sulla base dell'età, per cui gli ultracinquantenni non farebbero le guardie, vista l'età media dei medici del Policlinico Umberto I, oramai in gran parte vicino ai 50 anni, ciò costringerebbe l'Azienda ad assumere medici per garantire il servizio di guardia nell'Umberto I. L'art. 16, comma 3 del vigente CCNI della dirigenza medica recita infatti: “ *Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.*” Non si prevede quindi alcuna possibilità di esonero per età o anzianità di servizio. Diversa è la situazione in cui in un Dipartimento tutti i dirigenti medici sono disponibili ad accollarsi le guardie che dovrebbero essere espletate da personale dirigente medico ultrasessantacinquenne, di fatto escludendo il collega da tale incombenza. Ma questo accordo interno non può essere ufficializzato in una direttiva dell'Azienda, in quanto ciò violerebbe le norme contrattuali.
14. Nell'allegato 2 al vigente CCNL della dirigenza medica si stabilisce poi: “ *Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.*” Quindi il servizio di guardia deve essere garantito edificio per edificio e non su edifici diversi e distanti.

Tanto premesso FIALS Medici, come sopra rappresentata

INVITA

Le SS.LL., ciascuna per quanto di competenza :1. ad attivare immediatamente quanto previsto dagli art. 6, 14 e 16 del vigente CCNL della dirigenza medica; 2. ad attivare in particolare la concertazione sull'orario di servizio e di guardia, sulle modalità dell'espletamento della guardia divisionale e interdivisionale entro 48 ore dalla ricezione della presente; 3. a interrompere qualsiasi

attività in contrasto con le norme contrattuali; 4. a non assumere alcun atto che possa comportare una diminuzione dei livelli assistenziali attualmente garantiti nel Policlinico Umberto I, dove attualmente le guardie sono effettuate dai medici strutturati, 5. a rispondere ai quesiti posti; 6 a corrispondere gli emolumenti previsti dagli attuali contratti ai dirigenti medici che effettuano le guardie notturne e festive; 7 a corrispondere gli arretrati per il servizio di guardia notturno e festivo espletato.

E DIFFIDA

L'Azienda predetta, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Ubaldo Montaguti, il direttore sanitario dott. Maurizio Dal Maso, ciascuno per quanto di competenza, che a tanto non ottemperando entro i termini previsti di legge dal ricevimento della presente la nostra O.S. adirà le competenti autorità giudiziarie per la palese condotta antisindacale posta in essere dall'Azienda stessa ex art. 28 della legge n. 300/70 per la tutela dei propri iscritti e per il ristoro dei danni subiti e si procederà alla segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti eventuali profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per gli eventuali profili di reato individuabili.

Salvis iuribus,

Roma, 02.03.08

Il Responsabile Aziendale FIALS MEDICI  
Dott. Antonio Sili Scavalli